

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, BERTOLA, BENAGLIA, TORELLI, SPIGAROLI, BALDINI, ZANNINI, ALBERTINI, POZZAR, ZELIOLI LANZINI, BANFI e COLLEONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1970

#### Riordino delle utenze irrigue in alcuni comprensori di antica irrigazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema del riordino delle utenze irrigue è particolarmente vivo e sentito nei comprensori di antica irrigazione, caratterizzati dalla presenza di innumerevoli corsi d'acqua, naturali e artificiali, intensamente utilizzati per scopo irrigatorio e di colatura.

Nei comprensori suddetti il disordine irriguo e idraulico trae origine dalla sovrapposizione e dall'accavallamento di iniziative attuate in epoche successive a partire da tempi immemorabili e segnatamente dall'XI secolo, quasi sempre sotto il dominio di principi individualistici e senza alcun coordinamento tra nuove iniziative e situazioni preesistenti. Di qui la presenza di veri fasci di canali, situati a volte gli uni in immediata contiguità con gli altri, percorrenti insieme decine e decine di chilometri per irrigare territori che potrebbero essere serviti da un unico canale opportunamente adattato; fasci di canali che comportano la moltiplicazione delle spese di gestione e dei disperdimenti di acqua.

Altra causa di grave disordine idraulico è l'utilizzazione di cavi colatori per fini irrigui, secondo un'antica pratica che a lungo andare ha fatto perdere ai colatori stessi la

loro precipua funzione; infatti, la costruzione di sbarramenti lungo il loro corso, per derivarne acqua, da un lato ha provocato il progressivo innalzamento degli alvei, con conseguenti gravi difficoltà per lo sgrondo dei terreni attraversati, e dall'altro ostacola fortemente il deflusso delle acque di piena. Tale situazione è particolarmente riscontrabile nei corsi d'acqua tuttora gestiti da privati, contenze e piccoli consorzi, per effetto della rallentata attività manutentiva, conseguente alla scarsità e crescente onerosità della mano d'opera disponibile. Analoga situazione si verifica, anche in forma più grave, per quei corsi d'acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, alla cui manutenzione nessuno, di fatto, provvede.

Il fenomeno ha le sue maggiori manifestazioni negli antichi comprensori irrigui della Valle padana occidentale, in sinistra di Po; in tali comprensori il fenomeno tende a farsi ogni giorno più acuto, per cui è facile prevedere che, qualora non si attuassero adeguati provvedimenti, si aggraverà il notevole dissesto idrogeologico già in atto e si depaupererà ulteriormente il già scarso patrimonio idrico.

In alcuni di tali comprensori agiscono da tempo e lodevolmente importanti enti consortili che al riordinamento delle utenze hanno dedicato e dedicano tuttora una preziosa e feconda attività; tuttavia, il conseguimento di un organico riassetto irriguo ed idraulico è gravemente ostacolato dal permanere di diritti anacronistici sulle acque e di usi irrazionali e, altresì, dalla impossibilità di disporre unitariamente di tutti i corsi d'acqua interessati al riordino, siano essi artificiali o naturali, iscritti o meno negli elenchi delle acque pubbliche.

La complessità della materia suggerisce di procedere su comprensori campioni al fine di sperimentare le procedure e le tecniche più appropriate per raggiungere gli scopi prefissi.

Da questa considerazione nasce il presente disegno di legge, il quale riguarda tre comprensori pilota e si inquadra totalmente entro norme di legge già in vigore; per cui esso è da intendersi essenzialmente applicativo di principi giuridici già da tempo recepiti dal nostro diritto positivo.

È sufficiente ricordare, a questo proposito, che la necessità di porre ordine nella materia delle utenze irrigue è stata chiaramente riconosciuta dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (II piano verde), la quale, all'articolo 22, stabilisce che, ove occorra per il buon uso delle acque ai fini dell'irrigazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, può disporre « il riordino della distribuzione irrigua nell'ambito dei singoli comprensori ». Più specificatamente, il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, di applicazione della legge predetta, prevede (articolo 21) che « potrà essere disposto il riordino della distribuzione, onde assicurare il migliore impiego di acqua nella fase distributiva, sì che le quote spettanti a ciascun utente siano erogate nei modi, tempi e sistemi, anche nuovi, validi a garantire, con l'efficienza dell'impianto, il più economico uso d'acqua ».

Con l'approvazione del presente disegno di legge sarà data allo Stato la possibilità di sperimentare per alcuni ben delimitati comprensori l'efficacia di interventi che la pubblica amministrazione disporrà di volta

in volta, per il tramite di organismi consortili già esistenti e di provata efficienza; organismi che, per la loro strutturazione e pur nella diversa posizione giuridica in cui operano, sono certamente in condizione di conseguire i migliori risultati col minore dispendio di mezzi, così come avviene — con esito ormai collaudato da lunga prassi — per l'attuazione delle opere pubbliche e private di bonifica.

Il provvedimento si compone, per le ragioni suesposte, di poche ma essenziali norme applicative.

L'articolo 1 definisce i comprensori da riordinare e designa per ciascuno di essi l'ente consortile cui viene affidato il compito di attuare il riordino.

A questo proposito è da ricordare che la Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara, costituitasi nel 1926 come consorzio irriguo operante sull'intero comprensorio novarese-lomellino di oltre 200 mila ettari, venne riconosciuta con regio decreto 7 aprile 1927, n. 648, dichiarata consorzio di miglioramento fondiario con decreto ministeriale 3 settembre 1940, n. 3721/4631, e infine autorizzata ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica con decreto ministeriale 3 marzo 1960, n. 7977; l'Associazione predetta utilizza già ora circa 150 metri cubi al secondo di acqua estiva e iemale e gestisce l'intera rete dei canali demaniali « Cavour » a levante del fiume Sesia (escluse le aste del canale Cavour e del canale Regina Elena) ed altri importanti canali per un complesso di circa 1.500 chilometri di adduttori principali, in provincia di Novara, Pavia e Vercelli.

Il Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese, con sede in Cremona, è consorzio di comuni a scopo irriguo costituito nel 1883 in forza della legge 29 maggio 1873, n. 1387. Esso è titolare di riconoscimenti e concessioni per l'utilizzo estivo di circa 54 metri cubi al secondo e di circa 49 metri cubi al secondo iemale, a sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, derivati dai fiumi Oglio, a mezzo della vecchia rete dei canali Pallavicino, ed Adda, a mezzo del canale Vacchelli. Coi suoi 260 chilometri di canali adduttori principali e le predette disponibilità idriche — che

rappresentano circa un terzo del totale patrimonio idrico cremonese — il Consorzio influenza l'irrigazione di circa 70 mila ettari estesi nella provincia di Cremona e, in piccola parte, nel basso bergamasco.

La Congregazione di Muzza è un consorzio di irrigazione avente la rappresentanza e la tutela dei diritti e degli interessi collettivi degli utenti e cioè di coloro che a titolo permanente usano e dispongono di acque di Muzza sia per irrigazione, sia per forza motrice. Costituitasi verso il 1850, e trasformata in consorzio di irrigazione nel 1906 per sentenza del Tribunale civile di Lodi, la Congregazione di Muzza venne dichiarata consorzio di miglioramento fondiario con decreto ministeriale 27 aprile 1937, n. 2657; la sua sede è Lodi (Milano). Con atto 21 marzo 1940 il Demanio dello Stato diede in concessione l'uso ed il godimento del canale demaniale Muzza e delle relative acque, per cui la predetta Congregazione provvede alla distribuzione di 110 metri cubi al secondo di acqua estiva e 60 metri cubi al secondo di acqua invernale ed inoltre gestisce, attualmente, una rete di canali secondari ed estesi per circa 450 chilometri in provincia di Milano.

In conseguenza di questo disegno di legge gli enti suddetti assumono, nel caso che già non le avessero, le funzioni di consorzi di bonifica; e pertanto dovranno, a questo scopo, adeguare i loro statuti alla cui approvazione provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo la consueta procedura.

L'articolo 2, in armonia con quanto già sancito dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 22), e dal decreto ministeriale 20 gennaio 1967 (art. 21), autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a disporre, per ciascuno dei comprensori anzidetti o per settori organici di essi, gli opportuni interventi e ad ordinare le necessarie espropriazioni di beni e di diritti, da indennizzare in base alle vigenti norme di legge.

L'articolo 3 fissa i criteri tecnico-economici che devono presiedere alle operazioni di riordino, scopo delle quali deve essere il conseguimento del più razionale e parsimonioso uso delle acque.

L'articolo 4 prevede, per i singoli progetti di riordino, l'adozione della procedura che già è in atto per le opere di bonifica, e riconosce di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, gli interventi e le opere contemplate nei progetti medesimi; conseguentemente, tali interventi ed opere vengono equiparati alle opere pubbliche di bonifica anche per quanto attiene all'apporto finanziario dello Stato.

Per assicurare, infine, che a riordino attuato non vengano meno la necessaria manutenzione e l'efficiente gestione delle opere, l'articolo 5 prescrive che tutti i corsi d'acqua interessati dal progetto di riordino passino al Demanio dello Stato (ramo bonifiche) e siano assegnati, per la loro riforma e successiva gestione e manutenzione, agli enti esecutori del riordino, ai quali dovranno essere intestate tutte le derivazioni di acqua pubblica indicate nei singoli progetti di riordino.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Al fine di assicurare la funzionalità delle reti irrigue e di colo ed altresì il più razionale uso dell'acqua, viene disposto il riordino della distribuzione irrigua nell'ambito dei seguenti comprensori di antica irrigazione:

1) comprensorio dell'Est Sesia, delimitato, rispettivamente, ad ovest, est e sud dai fiumi Sesia, Ticino e Po e a nord dalle prime propaggini delle Prealpi novaresi; detto comprensorio include l'intera pianura novarese (ettari 82.164), la Lomellina (in provincia di Pavia, ettari 127.006) e alcuni lembi della provincia di Vercelli (ettari 5.068);

2) comprensorio della pianura cremonese, delimitato a nord dal confine amministrativo tra la provincia di Cremona e quella di Bergamo, a levante prima dal fiume Oglio indi dalla ferrovia Parma-Brescia, a sud dalla ferrovia Cremona-Mantova sino a Cremona indi dal fiume Po e ad ovest prima dal fiume Adda indi dal fiume Serio; detto comprensorio, di ettari 91.000, ricade interamente in provincia di Cremona;

3) comprensorio del canale Muzza, delimitato a nord da un tratto del suddetto canale e dal colatore Addetta, ad est dal fiume Adda, a sud dal perimetro del Consorzio di bonifica bassa lodigiana, ad ovest dal fiume Lambro; detto comprensorio, di ettari 42.400, ricade interamente in provincia di Milano.

I comprensori suddetti sono dichiarati, ove già non lo siano, di seconda categoria ai sensi dell'articolo 2 delle norme per la bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La realizzazione del riordino irriguo nei comprensori suddetti viene affidata, rispettivamente, ai seguenti enti consortili:

1) Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese, con sede in Cremona;

3) Congregazione di Muzza, con sede in Lodi (Milano).

**Art. 2.**

In relazione al disposto dell'articolo precedente e su istanza degli enti in esso indicati, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, è autorizzato ad ordinare i necessari interventi per ciascuno dei comprensori di cui allo stesso articolo 1 e per settori organici di essi; ed a disporre l'espropriazione, in tutto o in parte, dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità a termine delle vigenti norme che regolano l'espropriazione per causa di pubblica utilità.

**Art. 3.**

Nell'attuare il riordino della distribuzione irrigua, gli enti di cui al precedente articolo 1 dovranno far sì che l'acqua venga erogata a ciascun utente nei modi, tempi e sistemi, anche nuovi, validi a garantire, con l'efficienza dell'impianto, il più economico uso dell'acqua.

**Art. 4.**

Il progetto di riordino di ciascun settore organico è assoggettato alla stessa procedura prevista per l'attuazione delle opere pubbliche di bonifica; gli interventi e le opere in esso previsti sono riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, e fruiscono dei contributi di legge concessi per le opere pubbliche di bonifica.

**Art. 5.**

Tutti i corsi d'acqua naturali e artificiali interessati dal progetto di riordino, siano essi iscritti o meno negli elenchi delle ac-

que pubbliche, sono considerati, ad ogni effetto, canali di bonifica e pertanto iscritti a catasto al Demanio dello Stato (ramo bonifica) ed assegnati, per la loro riforma e successiva gestione e manutenzione, agli enti di cui al precedente articolo 1, in capo ai quali dovranno essere accordate o volturate tutte le concessioni per derivazioni di acqua pubblica previste nei singoli progetti di riordino.